

DMUNE DI MUSILE DI PI

Provincia di Venezia


REGOLAMENTO

Il Segretario Comunale Cape F. W dr. A. Rupil

PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTUA (anche con sosta in piazza)

TITOLO I^

DISPOSIZIONI GENERALI



1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85, lett. b) del D. L.vo n. 285/92.

ART. 2 Definizione del servizio

- 1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.
- 3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche appositamente individuate, sulla base di specifica annotazione sull'autorizzazione comunale.

TITOLO II^ CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

1. Il cumulo dei titoli in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50 % delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi.

- 1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
- 2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dei medesimi.
- 3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - Comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato.
 - Certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea:
 - Copia delle documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - Copia del contratto registrato con il quale l'uso dell'autovettura è conferito all'organismo in parola (comodato o altro contratto idoneo);
 - Copia della documentazione attestante il permanere del possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - Appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
- 4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al trasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
- 5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
- 6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
- 7. In caso di recesso degli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

 Nell'anno in parola è computato l'eventuale periodo di preavviso del recesso.

TITOLO III^ ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
 - Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione europea; per gli extra-comunitari è sufficiente il permesso di lavoro autonomo in Italia;
 - Il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
 - Il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
 - L'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA di Venezia;

- Essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- Non svolgere attività incompatibile con il servizio di noleggio con conducente e non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- Non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- Essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- Disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 7 Requisiti di idoneità morale

- 1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
 - b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio artt. 624 649 c.p., così come modificati dalla Legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
 - delitti contro la fede pubblica artt. 453 498 c.p.;
 - delitti contro l'ordine pubblico artt. 414 421 c.p.;
 - delitti contro l'industria ed il commercio artt. 513 518 c.p.;
 - c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge n. 75/58;
 - d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione artt. 19 e 28 e seguenti c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 - e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese artt. 19, 35 e 35-bis c.p. il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 - f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
 - sorveglianza speciale;
 - divieto di soggiorno in uno o più Comuni e Province;
 - obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale.
- 2. Nei casi sopra elencati, con esclusione di quelli di cui al punti d) ed e), il requisito è soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. C.p. ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
- 3. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
- 4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Venezia.

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 Commissione consultiva comunale – funzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 13, c. 2 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:
 - Emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
 - Determinazione dei contingenti;
 - Individuazione delle località di stazionamento;
 - Determinazione annuale delle tariffe per il servizio di noleggio con conducente;
 - revoche delle autorizzazioni.
- 2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
- 3. Il termine di cui al c. 2 può essere rinnovato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori:

Art. 10 Commissione consultiva comunale - composizione e nomina

- 1. La Commissione consultiva è costituita da sei membri, nominati dal Sindaco:
 - Presidente: Sindaco o un suo delegato;
 - Componenti: il Responsabile del servizio competente, o un suo delegato;
 - Un rappresentante della Provincia di Venezia;
 - Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
 - Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

- 2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina scegliendo tra le candidature proposte.
- 3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni e gli Enti competenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Art. 11 Commissione comunale consultiva - funzionamento

- 1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
- 2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel capo gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

- 3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
 - 4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
 - 5. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni consiliari.
 - 6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni con le stesse procedure di cui all'art. 10.
 - 7. La Commissione è nominata dal Sindaco entro 45 gg. dal proprio insediamento. Sino all'entrata in funzione della nuova Commissione resta in carica la precedente.

TITOLO V CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 Contingenti

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di quattro, in attesa del provvedimento della Giunta Regionale così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 22/96.
- 2. All'interno del numero suindicato, le autovetture autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche tramite specifica annotazione sull'autorizzazione sono determinate con ordinanza del Sindaco, valutate le esigenze del servizio stesso.

TITOLO VI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 13 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

- 1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
- 3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 14 Bando di concorso

- 1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - Il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso come previsti dal presente regolamento;
 - Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - L'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - Le materie d'esame;
 - La valutazione dei titoli:
 - Le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - La votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2 Il bando, approvato dalla **Giunta Comunale**, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune è della Provincia.

Art. 15 Presentazione delle domande

- 1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, con firma autenticata, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, eventuale lingua straniera conosciuta se richiesta dal bando.
- 2. Il richiedente deve, altresì, dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio e fornire la documentazione relativa ad eventuali titoli valutabili o di preferenza.
- 3. In materia di certificazione amministrative e dichiarazioni sostitutive si applica il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 Commissione di concorso

- 1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 13 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.
- 2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
- 3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
- 4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
- 5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima prova.
- 6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo. La prova si intende superata quando il candidato abbia raggiunto un punteggio pari a 21/30.
- 7. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 17 Titoli valutabili o di preferenza

- 1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - L'anzianità di titolarità di precedente licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente;
 - L'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o di noleggio con conducente (in veste di sostituto, collaboratore o dipendente);
 - L'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;

- I titoli di studio;
- I carichi di famiglia.
- 2. Complessivamente può essere assegnato per titoli un punteggio massimo di 30 punti e costituiscono titoli di preferenza a parità di punteggio:
 - a) disporre o impegnarsi a disporre, sin dal momento dell'inizio del servizio, di autovettura attrezzata al trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - b) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente o socio di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un medesimo periodo;
 - c) a parità di altri titoli, l'anzianità di età.
- 3. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, Il titolo di preferenza di cui alla lettera a) del c. 2 che precede può essere prescritto come requisito per la partecipazione al concorso.

Art. 18 Materie d'esame

- 1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 - Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente con autovettura;
 - Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
 - Eventuale conoscenza di lingue straniere.
- 2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 19 Validità delle graduatorie

- 1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
- 2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 20 Rilascio delle autorizzazioni

- 1. Il Responsabile del Servizio competente, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.4.1992, n. 300 e al D.P.R. 9.5.1994, n. 407.

Art. 21 Durata e validità delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. In ogni momento possono essere effettuate verifiche circa la permanenza dei requisiti, anche nel corso de quinquennio, attraverso accertamenti d'ufficio e / o richiesta di esibizione di documenti.
- 3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 22 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione

attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VII

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 23 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

Essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

Avere raggiunto il sessantesimo anno di età;

Essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o

per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento permanente.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune

tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 24 Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento.

3. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine massimo di due anni

dalla data del decesso, devono:

a) trasferire la licenza o autorizzazione ad uno degli eredi medesimi, qualora in possesso ei requisiti prescritti, il quale potrà esercitare con le modalità di cui all'art. 14 della L.R. n.22/96;

b) trasferire entro il medesimo termine di due anni ad altro soggetto purchè iscritto nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti.

- iscritta nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del 22^{anno} di età, ai sensi dell'art. 16, c. 2 della L.R. n. 22/96, dell'art. 16 del C.d.S. e art. 311 del regolamento del C.d.S.
- 5. Per il concetto di nucleo familiare si fa rinvio alla L.R. n. 10/96 (art. 2, c.4) e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
- 7. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 8. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 25 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte, nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - Per chiamata alle armi;
 - Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - Per sospensione o ritiro temporaneo di titoli professionali;
 - Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare entro 24 ore la comunicazione di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4, nonché l'accettazione del sostituto.

Art. 26 Collaboratori familiari di titolari di autorizzazione e dipendenti.

- 1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
- 2. Oltre alla documentazione comprovante il possesso, da parte del collaboratore familiare, dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 6 e dei titoli di idoneità professionale (se addetto alla guida del veicolo) di cui all'art. 8, va presentata, prima dell'inizio della collaborazione, la seguente documentazione:
 - A. atto notarile (scrittura privata autenticata) comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (gradi di parentela o affinità) ai sensi della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 e nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17;
 - B. certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la CCIAA;

- C. appendice al contratto di copertura assicurativa attestante la presa d'atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare;
- D. in materia di certificazioni amministrative e dichiarazione sostitutive si applica il D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- 3. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, anche di dipendenti dei quali va fornito al Comune, prima dell'immissione in servizio del dipendente, il nominativo dello stesso, la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 8 e l'appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la società di assicurazione ha preso atto che l'autovettura è condotta anche dal dipendente.
- 4. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
 - A. effettua le verifiche di legge circa l'eventuale esistenza di misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423;
 - B. segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare o dipendente, indicandone il nominativo.
- 5. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente trasmette al titolare dell'autorizzazione apposita comunicazione di nulla osta e la allega in copia all'autorizzazione.

TITOLO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 27 Obblighi dei conducenti

- 1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - A. presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - B. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - C. caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non ecceda le capacità della vettura ne rischi di danneggiarla;
 - D. entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - E. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - F. compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - G. conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - H. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - I. tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
 - L. al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore presso il servizio di Polizia Municipale;

M trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, c. 6 del D. L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

N. comunicare il cambio di residenza entro il termine di dieci giorni, se titolare di autorizzazione:

O. comunicare le sospensioni dal servizio ai sensi del successivo art. 39; comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

P. in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;

Q. trasportare anche persone ammalate, purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie propagabili per contagio per effetto della presenza nell'autovettura dell'ammalato: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione:

R. dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro nonché in ogni caso di sostituzione o di assenza dal servizio ai sensi degli artt. 28 e 47 del presente regolamento;

S. rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti);

T. comunicare entro dieci giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;

U. curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;

V. sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita che l'autorità comunale ritenga opportuno effettuare.

Art. 28 Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

A. essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina.

B. richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

C. rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 1, lettera m) del presente regolamento.

Art. 29 Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

A. fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

B. deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;

C. far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;

D. fumare e mangiare durante la corsa;

E. chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;

F. togliere, ovvero occultare, i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;

G. ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

H. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia;

I. usare verso i clienti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;

ố∍±±ừ ố∍n ố∍lx. ố∍ ố∍ ±±ä ố∍ ố∍ ố∍

- L usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - M. trasportare animali di loro proprietà;
 - N. consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
 - O. stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati.

Art. 30 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio con soste su aree pubbliche.

- 1. Oltre ai divieti di cui all'art. 29, all'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche è fatto divieto di:
 - A. mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
 - B. adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
 - C. provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
 - D. sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta.

TITOLO IX

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 31 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture.

- 1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - Essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dall'1.1.92;
 - Essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - Avere idonea agibilità;
 - Avere un bagagliaio con idonea capacità;
 - Essere del colore determinato dal Comune (blu o nero);
 - Recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 32 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'emissione in servizio, alla scadenza quinquennale, nonché in ogni momento ciò venga richiesto, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle

caratteristiche previste dall'art. 31 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a trasmettere al Comune copia delle verifiche

periodiche effettuate presso la MCTC o officina autorizzata.

3. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvedere alla revoca della licenza o autorizzazione.

4. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale

competente.

5. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 33 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forma maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento, salvo quanto stabilito dal comma successivo.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio e, comunque, provvedendo all'espletamento del servizio con altra autovettura

dotata di regolare autorizzazione.

Art. 34 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i

meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche dei idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 35 Radiotelefono

- 1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
- 2. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti ed i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche ed i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 36 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. Oltre a ciò, lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente può avvenire esclusivamente su aree pubbliche appositamente identificate (piazzole) con ordinanza e all'uopo predisposte dal Comune; spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D. L.vo n. 285/92.

3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

Art. 37 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli ai soggetti portatori di handicap.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.4.78, n. 384.

4. Almeno un veicolo per il servizio di noleggio con conducente deve essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In mancanza l'Autorità comunale può riservare un'autorizzazione tra quelle assentibili di cui all'art. 12 a chi disponga di autovettura attrezzata allo scopo.

Art. 38 Tariffe


1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.93 e successivi.

2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 39 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. La fruizione del congedo non è obbligatoria. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno sette giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne

- la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
 - 2. Ogni altra assenza dal servizio per ferie brevi o per qualsiasi altro motivo deve essere comunicata al Comune entro 48 ore dal suo inizio, indicandone altresì la durata.



Art. 40 Servizi con caratteristiche particolari

- 1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti ed i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
- 2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 41 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia ed alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 42 Sanzioni amministrative

- 1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale (art. 24 della L.R. n. 22/96).
- 2. Per quanto non riportato nel presente regolamento in materia di sanzioni amministrative, si fa rinvio alla L. 24.11.1981, n. 689 e alle altre norme applicabili in materia di violazioni ai regolamenti comunali.

Art. 43 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale e al presente regolamento.

Art. 44 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa se il titolare:
 - A. non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - B. non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - C. contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - D. sostituisce abusivamente altri o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
 - E.) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

and the Filmon applicate tariffe in vigore, and the control of the G. esercita un'altra attività incompatibile con lo svolgimento del servizio o svolge il servizio in modo gravemente scorretto, tale da costituire pericolo per la sicurezza ed incolumità

H. è stato sanzionato o diffidato per altre irregolarità o infrazioni già due volte nell'arco di un

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato il verbale di accertamento della violazione stessa fissando un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore

della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La sospensione è comminata comunque almeno sino all'avvenuta eliminazione della situazione di cui alla lettera G) del comma 1 del presente articolo.

5. Il Comune sospende l'autorizzazione nei casi di cui al punto II dell'allegato 1 al DLgs 8.8.94

n. 490.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione

7. La revoca è disposta, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 9, in caso di infrazione

grave o di recidiva reiterata. Si ha infrazione grave nei seguenti casi:

A. Mancato inizio del servizio entro i termini di cui all'art. 22;

B. Alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

C. Mancato svolgimento del servizio per un periodo superiore a 90 giorni;

D. Permanenza della situazione di incompatibilità di cui alla lettera g) del c. 1 oltre i limiti

massimi della sospensione.

Si ha recidiva reiterata quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di dodici mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione; i periodi di sospensione non si computano. L'autorizzazione può essere revocata anche per negligenza abituale nell'espletamento del servizio, accertabile ad esempio per ripetute sospensioni comminate nell'ultimo quinquennio.

8. Il Comune segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o

revoca dell'autorizzazione.

9. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

10. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia

trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 45 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. L'Autorità comunale dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

Esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

Morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 45 del presente regolamento;

Mancato inizio del servizio entro i termini di cui all'art. 22;

Venir meno dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 7 che precede;

Quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 23 e 24.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti

Art. 46 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII

RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 47 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, possibilmente utilizzando appositi moduli a ricalco, predisposti dal Comune con l'indicazione dell'ufficio competente.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare

dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può

essere depositato all'Ufficio dei Vigili Urbani.

5. L'autorità comunale, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle

tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

7. Contro i provvedimenti, anche sanzionatori, del Comune, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo la vigente normativa; in materia di ricorsi, contro le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Codice medesimo; ricorso contro gli atti del Comune per il recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie non spontaneamente pagate dagli obbligati entro i termini previsti, si applicano le speciali disposizioni di legge che regolano la materia (L. 24.11.1981, n. 689; R.D. 639/1910, ecc.).

Art. 48 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

- 1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 "principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema elaborato sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della stessa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999.
- 2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia

per la realizzazione dei necessari sondaggi presso al clientela per la valutazione della

percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. Sentite le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 50 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

Il regolamento per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa con conducente approvato

con deliberazione consiliare n. 72 del 31 ottobre 1977;

■ Il regolamento sugli auto servizi pubblici non di linea approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 19 novembre 1992.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 51 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate

entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 23.

3. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 12 sono fatte

salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 52 Esecutività del regolamento

Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30.6.1996, n. 22.

reskuracje do program p Program program

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione del servizio

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 Cumulo dei titoli
- Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 Idoneità morale
- Art. 8 Idoneità professionale

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 9 Commissione consultiva comunale funzioni
- Art. 10 Commissione consultiva comunale composizione e nomina
- Art. 11 Commissione consultiva comunale funzionamento

TITOLO V CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 Contingenti

TITOLO VI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

- Art. 13 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente
- Art. 14 Bando di concorso
- Art. 15 Presentazione delle domande
- Art. 16 Commissione di concorso
- Art. 17 Titoli valutabili o di preferenza
- Art. 18 Materie d'esame
- Art. 19 Validità delle graduatorie
- Art. 20 Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 21 Durata e validità delle autorizzazioni
- Art. 22 Inizio del servizio

TITOLO VII TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

- Art. 23 Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 24 Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 25 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
- Art. 26 Collaboratori familiari di titolari di autorizzazione e dipendenti

TITOLO VIII OBBLIGHE DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 27 Obblighi dei conducenti
- Art. 28 Diritti dei conducenti
- Art. 29 Divieti per i conducenti
- Art. 30 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche

TITOLO IX CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 31 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- Art. 32 Controlli sui veicoli
- Art. 33 Avaria dell'autovettura
- Art. 34 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli
- Art. 35 Radiotelefono

TITOLO X MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 36 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Art. 37 Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 38 Tariffe
- Art. 39 Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 40 Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 41 Vigilanza

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

- Art. 42 Sanzioni amministrative
- Art. 43 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 44 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 45 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 46 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 47 Reclami
- Art. 48 Carta della mobilità, servizi del settore trasporti, noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 Norma finale

ئے

- Art. 50 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 51 Norma transitoria
- Art. 52 Esecutività del regolamento.